

Allegato C

Valutazione ambientale strategica

ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” (e s.m.i.) e della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” (e s.m.i.)

del Regolamento Urbanistico

del Comune di Vinci

Documento preliminare di VAS

(Rev. 30 ottobre 2012)

Sommario

Premessa.....	3
1 Riferimenti normativi	4
1.1 L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (e s.m.i.) “Norme per il governo del territorio”	4
1.2 L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 (e s.m.i.) “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”	6
2 Disposizioni procedurali.....	7
2.1 Il procedimento amministrativo di adozione e approvazione del Regolamento urbanistico.....	7
2.2 Attribuzione delle competenze.....	9
2.3 Modalità di svolgimento della VAS.....	11
2.4 Il monitoraggio.....	13
3 Contenuti di valutazione preliminare del Regolamento urbanistico.....	14
3.1 Finalità.....	14
3.2 Requisiti del Regolamento urbanistico	14
3.3 Obiettivi e strategia del primo Regolamento urbanistico di Vinci.....	15
3.4 Individuazione dei possibili effetti ambientali derivanti dall’attuazione del Regolamento urbanistico.....	16
3.5 Definizione dei criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.....	19
4 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale	22

Premessa

Con **Deliberazione C.C. n. 55 del 21/07/2010**, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Comune di Vinci ha provveduto all'approvazione del **Piano strutturale**, quale strumento della pianificazione territoriale disciplinato dall'art. 53 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (e s.m.i.) nel rispetto del Capo I e del Capo II della medesima legge. Il Piano Strutturale è stato pubblicato su BURT il 25/08/2010.

Al fine di dare piena attuazione alle norme sul governo del territorio di cui alla L.R. n. 1/2005, nonché alle indicazioni del Piano Strutturale, il Comune ha proceduto, quindi, alla formazione del **primo Regolamento Urbanistico** (nel seguito, anche RU), quale "*atto di governo del territorio*", a norma dell'art. 10 della legge regionale, finalizzato a disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, secondo quanto disposto dall'art. 55 della stessa legge.

L'iter di formazione del regolamento urbanistico ha avuto inizio con la procedura di affidamento di incarico mediante il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 55, co. 5 del D.Lgs. n.163/2006, di cui alla D.D. del Settore 3, n. 456 del 23/12/2010. Il bando è stato pubblicato su G.U.R.I. n. 45 del 15/04/2011, all'Albo Pretorio del Comune in data 14/04/2011, sul sito internet del Comune in data 14/04/2011 e sul sito dell'Osservatorio Regionale (S.I.T.A.T.) in data 14/04/2011.

Il servizio è stato aggiudicato in via definitiva al R.T.I. arch. G. Serrini - arch. C. Zagaglia - LDP Progetti GIS s.r.l., con D.D. del Settore 3, n. 237 del 30/06/2011, a cui ha fatto seguito il contratto siglato in data 09/08/2011, Rep. n.1412, registrato ad Empoli il 12/08/2011 al n. 70 Serie I.

Considerato che l'art. 18, co. 2 della L.R. n.1/2005 esclude l'assoggettabilità del Regolamento urbanistico alle disposizioni di cui all'art. 15 relative all'avvio del procedimento, a meno di modifiche al Piano strutturale, con **Delibera G.C. n. 171 del 03/11/2011** l'Amministrazione ha inteso assumere un *Atto di indirizzo preliminare*. Mediante detto Atto, la Giunta ha fatto altresì propri i contenuti di due documenti, allegati in qualità di parte integrante e sostanziale della medesima, consistenti in:

- Relazione tecnica del Settore 3 – Uso e assetto del territorio (**Allegato A**);
- Relazione dei progettisti incaricati della redazione del Regolamento urbanistico (**Allegato B**).

Per quanto riguarda, in specie, l'Allegato A, l'Amministrazione pone in evidenza l'obbligo di sottoporre il Regolamento urbanistico alle procedure della *Valutazione integrata*, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.1/2005, e della *Valutazione ambientale strategica*, ai sensi del Titolo II della L.R. n. 10/2010, in attuazione della Dir. 2001/42/CE e della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.).

Tuttavia, l'emanazione della **L.R. 17 febbraio 2012, n. 6** "*Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 49/1999, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005*" (**BURT n. 7 del 22/02/2012**) ha introdotto, a far data dal 8 marzo u.s., una serie di modifiche significative nell'iter procedurale di piani e programmi i cui effetti devono essere presi in considerazione nell'ambito del procedimento in corso inerente il Regolamento urbanistico di Vinci.

La più evidente di tali novità, dettata dalla finalità di fornire risposte concrete ed efficaci alle esigenze degli Enti locali di semplificazione amministrativa e snellimento delle valutazioni dei piani territoriali, nonché di chiarezza della normativa di riferimento, evitando inutili duplicazioni degli iter e dei contenuti, è *l'unificazione dei procedimenti di approvazione e valutazione all'interno della sola VAS*, talché la rubrica del Capo I della L.R. n. 1/2005, che originariamente regolava la valutazione integrata, è stata sostituita in "*Valutazione di piani e programmi*".

Il presente elaborato costituisce, dunque, il **documento preliminare di VAS del RU di Vinci**, ai fini dello svolgimento della *fase preliminare* di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, in conformità alle disposizioni dell'art. 11 della L.R. n.1/2005, secondo le modalità di cui alla L.R. n.10/2010, come modificata e integrata da ultimo con l'entrata in vigore della L.R. n. 6/2012.

1 Riferimenti normativi

Le norme di riferimento per la valutazione ambientale del REGOLAMENTO URBANISTICO di Vinci e, più in generale, per l'iter amministrativo di elaborazione, adozione e approvazione, sono costituite dalla L.R. n. 1/2005 e dalla L.R. n. 10/2010 e loro s.m.i.

A tal proposito, merita rammentare che mente dell'art. 94 della recente legge di modifica delle norme in discorso, la L.R. n. 6/2012: *"Ai procedimenti di VAS avviati a far data dall'entrata in vigore della L.R. 10/2010¹, e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti"*.

1.1 L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (e s.m.i.) "Norme per il governo del territorio"

Come accennato, la L.R. n.6/2012 realizza *l'unificazione delle valutazioni di sostenibilità ambientale* degli strumenti di programmazione e pianificazione, regionali e locali, determinando, in conseguenza, l'eliminazione della valutazione integrata prevista dalla L.R. n. 1/2005, che viene perciò modificata nelle parti relative, nell'intento di raggiungere alcuni obiettivi qualificanti della azione di governo regionale:

- a) realizzare compiutamente i principi di semplificazione contenuti nel programma di governo della Regione Toscana e nel nuovo programma regionale di sviluppo per la legislatura 2010-15;
- b) migliorare la qualità dei contenuti e l'efficacia dei piani e dei programmi, con una più puntuale definizione degli elementi di analisi che dovranno essere contenuti negli elaborati dei piani e programmi, per mantenere inalterate le garanzie sostanziali che le due procedure di valutazione, VAS e valutazione integrata, erano chiamate ad assolvere.

Sotto quest'ultimo aspetto, contestualmente all'abrogazione delle disposizioni sulla valutazione integrata, gli elementi che caratterizzano questo tipo di valutazione e che non sono presenti nella VAS, sono stati *recuperati come contenuto dei piani urbanistico territoriali*.

Con riguardo agli strumenti e atti del Comune, ciò comporta modifiche agli articoli 53, 55, 56, 67 e 75 del Titolo V, come di seguito richiamate.

All'art. 53, al co.2 è stata abrogata la lett. g) e al co.3, dopo la lett. c), sono state aggiunte le lett. c-bis) e c-ter).

Art. 53 "Piano strutturale"

[...]

2. Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l'indicazione e la definizione:

[...]

~~g) della disciplina della valutazione integrata ai sensi dell'articolo 14;~~

3. Il piano strutturale contiene inoltre:

[...]

c bis) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;

c ter) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.

¹ La L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 è entrata in vigore il 18 febbraio 2010.

All'art. 55, dopo il co. 1 è stato inserito il co. 1-bis.

Art. 55 "Regolamento urbanistico"

[...]

1 bis. Con riferimento alle discipline di cui al comma 1, lettere a) e b), il regolamento urbanistico dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali e provinciali di riferimento; motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, lettere c bis) e c ter).

[...]

All'art. 56, al co. 2 è stata sostituita la lett. b) ed è stata aggiunta la lett. b-bis); il co. 3 è stato abrogato.

Art. 55 "Piani complessi d'intervento"

[...]

2. Il piano complesso d'intervento individua e definisce:

a) le risorse del territorio utilizzate;

b) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;

b bis) La valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana;

[...]

3. Il piano complesso di intervento si avvale della valutazione integrata

All'art. 67, è stata sostituita la lett. c) del co. 2.

Art. 67 "Contenuto dei piani attuativi"

[...]

2. Il piano attuativo è inoltre corredato:

[...]

c) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza interna ed esterna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio economici rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana, in attuazione di quanto previsto dal regolamento urbanistico;

[...]

L'art. 75 è stato interamente novellato.

Art. 75 "Regolamento di attuazione"

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:

a) le apposite analisi attraverso cui gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio evidenziano la coerenza interna ed esterna;

b) la valutazione degli effetti che derivano dalle previsioni a livello paesaggistico, territoriali, economico, sociale e per la salute umana;

c) il monitoraggio degli effetti di cui alla lettera b), e il monitoraggio dell'articolo 13.

1.2 L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 (e s.m.i.) “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”

Introdotta nell’ordinamento nazionale dalla Dir. 2001/42/CE, la VAS è un processo teso ad assicurare l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali nella definizione di piani e i programmi che possano avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, affinché possano contribuire a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale, laddove l’approccio valutativo di livello “strategico” deve intendersi nel senso di “sovraordinato” rispetto a quello di livello progettuale.

Mediante la L.R. n. 1/2005 che detta le “Norme per il governo del territorio” in Toscana, la Regione già intese recepire la Dir. 2001/42/CE sulla VAS, in mora del legislatore nazionale, che vi ha provveduto più tardi, con il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (noto come Codice ambientale), che dedica alla materia la Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, entrata in vigore il 31 luglio 2007.

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” ha apportato numerose novità al testo del Codice ambientale, con decorrenza 13 febbraio 2008, allo scopo di uniformare la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) al dettato normativo comunitario, a seguito delle numerose contestazioni da parte della Commissione Europea e della Corte di Giustizia al testo originario della Parte II, che è stata sostituita integralmente.

In via successiva, il D.Lgs. n. 128/2010, in vigore dal 26 agosto 2010, oltre a novellare in maniera estesa la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto riguarda le procedure di VIA e di VAS, ha introdotto un nuovo Titolo III-bis “L’autorizzazione integrata ambientale” (accompagnato da 6 nuovi allegati), con l’obiettivo di integrare definitivamente la disciplina IPPC all’interno del Codice ambientale².

Ai sensi dell’art. 35 della Parte II del Codice, che chiedeva alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dettate, la Toscana ha emanato la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, avente forza di legge con decorrenza dal 18 febbraio 2010 (e s.m.i.).

Le modalità con cui la Regione declina le disposizioni nazionali in merito alla VAS e alla VIA, regolamentate, rispettivamente, ai Titoli II e III della L.R. n. 10/2010, sono improntate a dare concreta attuazione ai **principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione**.

La norma regionale rafforza l’obiettivo di attuare la massima integrazione sistematica e a tutti i livelli pianificatori della valutazione ambientale nell’ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi, già assunto con le scelte operate mediante la L.R. n. 49/99 (art.16) e la L.R. n. 1/05, qualificando ulteriormente l’ordinamento regionale della materia.

In specie, **la Regione assicura l’effettuazione della VAS dei piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente affinché, attraverso l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali nell’elaborazione, adozione e approvazione, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale.**

² L’acronimo IPPC deriva dal più diffuso termine inglese di “Integrated Pollution Prevention and Control”, prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, sistema introdotto dalla previgente Dir. 96/61/CE. Il D.Lgs. n. 128/2010, dando attuazione alla nuova Dir. 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008 sull’IPPC, abroga, contestualmente, il D.Lgs. n. 59/2005.

A questo proposito, si ricorda che, ai fini della legge:

- per **“piani e programmi”** devono intendersi *“gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale”* (art. 4, co. 1, lett. a);
- per **“impatto ambientale”** deve intendersi *“l’alterazione dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa”* (art. 4, co. 1, lett. a).

La legge regionale in esame ha conosciuto una prima serie di modifiche e integrazioni con l’emanazione della **L.R. 30 dicembre 2010, n. 69**, quindi, con la più recente **L.R. 17 febbraio 2012, n. 6**.

Le **disposizioni di cui al Capo II** della legge del 2012 nascono dalla duplice esigenza di:

- a) completare l’adeguamento della disciplina regionale in materia di VAS alle modifiche apportate dal D.Lgs. n.128/2010 alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) tenere conto delle più recenti pronunce giurisprudenziali di merito sulla questione della distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di VAS, confermando, tuttavia, la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione.

La descrizione degli elementi di rilievo ai fini della VAS del primo Regolamento Urbanistico di Vinci trae, quindi, fondamento dal testo di legge della L.R. n. 10/2010 coordinato con gli ultimi emendamenti alla disciplina regionale della materia.

Su piano operativo, si rimane invece in attesa delle disposizioni attuative di cui al novellato art. 38 che prevede l’emanazione da parte della Regione di uno specifico *regolamento di attuazione* della disciplina della VAS e da parte della Giunta di apposite *linee guida*, con finalità di supporto tecnico all’applicazione sia della legge che del regolamento attuativo.

2 Disposizioni procedurali

2.1 Il procedimento amministrativo di adozione e approvazione del Regolamento urbanistico

Le disposizioni procedurali per il Regolamento urbanistico, atto di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L.R. n. 1/2005, sono dettate dal Titolo II della legge urbanistica regionale.

Scendendo nel particolare, per gli atti di governo del territorio, e loro varianti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16 *“Responsabile del procedimento”*, 17 *“Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale”* e 17-bis *“Disposizioni particolari per l’adozione e l’approvazione dei piani strutturali”*.

Rimane fermo che le disposizioni di cui all’art. 15 relative all’avvio del procedimento si applicano agli atti in parola, e loro varianti, solo qualora modificchino il piano strutturale. Circostanza, questa, che, come affermato nella **D.G.C. n. 171 del 03/11/2011**, non rileva per il primo Regolamento urbanistico di Vinci.

Nell’ambito del procedimento deve altresì essere assicurato il rispetto delle disposizioni in merito agli istituti della partecipazione, di cui agli artt. 19 *“Il garante della comunicazione”* e 20 *“Funzioni del garante”*.

Con riguardo alla definizione dei ruoli di Responsabile del procedimento e di Garante della comunicazione da parte del Comune di Vinci, allo scopo di economizzare sull'impegno di risorse umane e finanziarie, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno fare ricorso alla struttura interna del Servizio 2-Urbanistica-ufficio urbanistica e edilizia privata, in modo da assicurare una maggiore facilità di reperimento delle necessarie informazioni sui procedimenti da svolgere e una maggiore conoscenza degli adempimenti ad essi connessi.

In conseguenza, con la D.G.C. n. 171 del 03/11/2011 cit. sono state nominate le seguenti figure:

- *Responsabile del Procedimento*, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 1/2005, l'Arch. Rosanna Spinelli, in qualità di funzionario del Servizio 2 – ufficio Urbanistica ed edilizia privata;
- *Garante della Comunicazione*, ai sensi dell'art.19 della L.R. n. 1/2005, il Geom. Alessandro Bochicchio, istruttore tecnico del Servizio 2 – ufficio Urbanistica ed edilizia privata.

In questa sede si rammenta che il **responsabile del procedimento** è chiamato ad *accertare e certificare* che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e a *verificare* e, se del caso, *certificare*, la coerenza delle previsioni del Regolamento urbanistico rispetto al Piano strutturale e ad altri strumenti e atti, tenendo conto di ulteriori piani e programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti. Qualora, invece, emergano profili di incoerenza o di incompatibilità, il responsabile del procedimento provvede a darne tempestiva informazione agli organi dell'amministrazione competenti all'approvazione. Prima dell'adozione dell'atto, egli assicura l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, interessati. In particolare, *provvede ad allegare agli atti da adottare un'apposita relazione sull'attività svolta, unitamente al rapporto del garante della comunicazione.*

Infine, il responsabile del procedimento è chiamato a *garantire l'accesso e la disponibilità della documentazione* oggetto delle norme procedurali di approvazione e valutazione a chiunque voglia prenderne visione.

L'istituzione del **garante della comunicazione**, che può essere scelto all'interno o all'esterno della struttura dell'ente, ma che deve essere soggetto diverso dal responsabile del procedimento, è tesa ad assicurare la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento.

In particolare, egli:

- assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione;
- promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione del procedimento medesimo ai cittadini, singoli o associati.

L'esercizio delle funzioni del garante deve comunque essere *disciplinato con apposito regolamento*. In sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione e l'approvazione, il garante provvede alla stesura di un *rapporto sull'attività svolta*.

Infine, con la D.G.C. n. 171/2011 la Giunta del Comune di Vinci ha altresì dato mandato al Dirigente del Settore 3 – Uso e Assetto del territorio di individuare le ulteriori collaborazioni tecniche e professionali esterne ritenute necessarie e idonee alla redazione del Regolamento Urbanistico e di provvedere agli adempimenti necessari per l'ottenimento dei relativi incarichi, ivi compresi gli impegni di spesa.

Il personale dell'Ente che collaborerà alla stesura del Regolamento urbanistico, fornendo il necessario supporto tecnico amministrativo, verrà individuato, invece, con successivo provvedimento, anche ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 92 co. 6 del D.Lgs. n.163/2006 relativamente all'attribuzione del compenso al personale dell'Ente che parteciperà alla redazione del Regolamento Urbanistico.

2.2 Attribuzione delle competenze

La norma regionale ripartisce le competenze amministrative in materia di VAS nel modo seguente:

- a) alla Regione, per i piani la cui approvazione è di competenza della Regione;
- b) alle Province, per i piani la cui approvazione è di competenza delle Province;
- c) ai Comuni e agli altri Enti locali, per i piani la cui approvazione è di competenza degli stessi;
- d) agli Enti Parco regionali, per i piani la cui approvazione è di competenza degli stessi.

In conformità al decreto nazionale, e tenendo conto della specificità del sistema toscano, la L.R. n.10/2010 definisce gli attori principali del procedimento e le rispettive competenze, lasciando che, nel rispetto dei principi stabiliti, *ciascun ente locale, nell'ambito della propria autonomia*, individui il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente³ e disciplini l'esercizio delle funzioni di autorità procedente.

Entrando nel particolare, l'*autorità competente* deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda i piani la cui approvazione è di competenza regionale, l'autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV).

L'autorità competente svolge le seguenti funzioni:

- assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora alla formazione del piano e alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento attuativo previsto dall'art. 38 della L.R. n. 10/10;
- si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano alla VAS nei casi della verifica preliminare di cui all'art. 5, co. 3;
- collabora con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, l'impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalità del monitoraggio;
- esprime il parere motivato sulla proposta di piano, sul rapporto ambientale e sull'adeguatezza del monitoraggio.

Venendo all'*autorità procedente*, a norma del novellato art. 4, co. 1, lett. i), trattasi della pubblica amministrazione che *elabora e approva* il piano, ovvero, ove il piano sia elaborato da un soggetto "proponente" diverso, della pubblica amministrazione che *provvede all'approvazione* del piano medesimo.

Essa provvede a *tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione* del piano. In specie:

- predispone gli atti propedeutici all'avvio del procedimento di cui alla L.R. 1/2005 e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;
- predispone il documento preliminare nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità e lo trasmette all'autorità competente (ai sensi dell'art. 22);
- predispone il documento preliminare di VAS e collabora con l'autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e l'impostazione e i contenuti del rapporto ambientale (ai sensi dell'art. 23);
- redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, ai fini delle consultazioni (ai sensi dell'art. 25);

³ Il nuovo co. 3 bis dell'art. 12 riconosce ai Comuni la possibilità di esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata, ovvero tramite convenzione con la provincia.

- provvede, ove necessario, alla revisione del piano, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente e, informandone la stessa autorità competente;
- redige la dichiarazione di sintesi.

Il nuovo testo di legge vede abrogato l'art. 14 che disciplinava il "supporto tecnico all'autorità competente".

Con *D.G.R. n. 94 del 20/12/2010*, in regime previgente di L.R. n. 10/2010, il Comune di Vinci provvede a individuare le seguenti figure:

- ✓ il Consiglio Comunale, quale *autorità procedente*;
- ✓ la Giunta Comunale, quale *autorità competente*;
- ✓ l'Ufficio Tecnico Ambiente, quale *supporto tecnico istruttorio* alle autorità procedente e competente;
- ✓ una serie di *soggetti competenti da consultare* nell'ambito dei procedimenti di valutazione o delle verifiche di assoggettabilità, quali:
 - Regione Toscana - Giunta Regionale – Settore sperimentazione e apporti collaborativi per gli strumenti della pianificazione delle Province e dei Comuni;
 - Provincia di Firenze – Circondario Empolese Valdelsa;
 - Autorità di Bacino del fiume Arno;
 - Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato;
 - Soprintendenza archeologica per la Toscana;
 - ARPAT.

In generale, l'esame delle novità legislative introdotte dalla L.R. n. 6/2012 comporta la necessità di procedere all'assunzione di *alcune modifiche alla deliberazione comunale* richiamata.

Se, infatti, è possibile confermare le autorità procedente e competente, l'Ufficio Tecnico Ambiente deve essere individuato come soggetto "proponente" del Regolamento urbanistico.

In quanto ai *soggetti competenti da consultare*, veniva già stabilito che, in considerazione della specificità del singolo procedimento, possono essere individuati di volta in volta, anche ad integrazione di quelli riportati in elenco, tendo conto, nel rispetto dell'art. 18 della L.R. n. 10/2010, dei seguenti elementi:

- a) Il territorio interessato;
- b) La tipologia del piano;
- c) Tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Così, sulla base della Convenzione "Servizio di assistenza tecnica ai Comuni del Circondario Empolese Valdelsa in materia di VAS" approvata con Del. della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 49 del 24.07.2012 e con D.C.C. n. 46 del 02.08.2012, e sottoscritta in data 06.08.2012 repertorio n. 1493, l'autorità competente in materia di VAS del Comune di Vinci è stata individuata nel Circondario Empolese Valdelsa - Ufficio Gestione e Tutela del Territorio (P.zza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli), Responsabile P.O. dott. A. Monti.

2.3 Modalità di svolgimento della VAS

Come enunciato innanzi, a mente del novellato art. 11 della L.R. n. 1/2005, gli atti di governo del territorio sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla L.R. n. 10/2010.

In conseguenza, alla legge regionale sulla VAS è stato aggiunto il *nuovo art. 5 bis* che contiene delle specifiche sull'assoggettabilità a valutazione ambientale per gli strumenti e gli atti della pianificazione.

Art. 5 bis - Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS

1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

a) piano di indirizzo territoriale;

b) piano territoriale di coordinamento;

c) piano strutturale;

d) regolamento urbanistico;

e) piano complesso d'intervento;

f) atti di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;

g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

L'attività di valutazione di piani e programmi (nel seguito, per semplicità, solo *piani*) è preordinata a garantire che gli impatti *significativi* sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, siano presi in considerazione *durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione*.


Sotto il profilo procedurale, la VAS si articola nelle seguenti fasi:

- a) lo svolgimento di una *verifica di assoggettabilità*, nei casi di cui all'art. 5, co. 3 (nota anche come *fase di "screening"*);
- b) lo svolgimento di una *fase preliminare* per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale (nota anche come *fase di "scoping"*);
- c) l'elaborazione del *rapporto ambientale*, contenente le informazioni di cui all'Allegato 2 alla norma, compresa una *sintesi non tecnica* tesa a illustrare con linguaggio non specialistico i contenuti del piano e del rapporto ambientale;
- d) lo svolgimento di *consultazioni*;
- e) la *valutazione* del piano, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del *parere motivato* da parte dell'autorità competente;
- f) la *decisione finale*, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi;
- g) *l'informazione sulla decisione*, vale a dire, la pubblicazione su BURT della decisione finale, a cura dell'autorità procedente, con indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tutta la documentazione relativa al piano o programma e la pubblicazione della documentazione stessa sui siti web dell'autorità procedente, dell'autorità competente e del proponente;
- h) il *monitoraggio*, teso ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in conformità alle disposizioni dell'art. 29.

A mente dell'art. 37, il *procedimento di VAS si intende avviato alla data di trasmissione del documento preliminare di VAS da parte del proponente all'autorità competente.*

I passaggi portanti del procedimento amministrativo per il Regolamento urbanistico di Vinci sono schematizzati nella figura successiva, ove sono poste in rilievo anche le figure previste dalla L.R. n.1/2005 del responsabile del procedimento (RUP) e del garante della comunicazione.

Figura 1. Schema del processo di adozione e approvazione del primo RU di Vinci



2.4 Il monitoraggio

Le attività di monitoraggio previste sull'attuazione del Regolamento urbanistico costituiscono parte integrante del rapporto ambientale, di cui all'Allegato 2 alla L.R. n.10/2010.

Nello specifico, il monitoraggio assicura:

- a) il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Regolamento urbanistico approvato;
- b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

Oltre al monitoraggio da svolgersi ai sensi delle norme in materia di VAS, la L.R. n. 6/2010, intervenendo in modifica dell'art. 13 della L.R. n.1/2005, dispone che, a partire dal secondo anno dall'approvazione, i Comuni svolgano il monitoraggio degli effetti dei propri atti di governo del territorio che, dalle previsioni, derivano *a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana*. I relativi risultati devono essere forniti al sistema informativo geografico regionale.

Il novellato art. 13 afferma altresì che *“la Regione svolge altresì il monitoraggio degli effetti sul territorio degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio di comuni e province, ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al Titolo I, Capo I”*.

Infine, con riguardo specifico al Regolamento urbanistico, l'art. 55 che lo disciplina, al co. 7, chiama il Comune, alla scadenza di ogni quinquennio dalla sua approvazione, a redigere una *relazione sul monitoraggio degli effetti* di cui all'art. 13.

3 Contenuti di valutazione preliminare del Regolamento urbanistico

3.1 Finalità

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/10, la *fase preliminare* di VAS è diretta a definire *la portata e il livello di dettaglio* più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

A tale scopo, il presente documento vuole focalizzare i seguenti ambiti analitici:

Le indicazioni inerenti il Regolamento urbanistico in formazione, in specie, relativamente ai possibili effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione;

a) I criteri per l'impostazione del rapporto ambientale, nel rispetto delle finalità e dei contenuti previsti dall'art. 24 della L.R. n. 10/2010.

La descrizione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, di cui al punto a), sarà fra i contenuti del rapporto ambientale, secondo i criteri esplicitati al punto b), la cui impostazione dovrà essere oggetto di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale individuati al successivo Par. 4, nel rispetto degli artt. 18 e 20 della L.R. n. 10/2010.

In particolare, al *rapporto ambientale*, i cui contenuti sono specificati all'Allegato 2 della norma regionale, sarà chiesto di:

- ✓ individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico⁴ e sulla salute derivanti dall'attuazione del Regolamento urbanistico;
- ✓ individuare, descrivere e valutare le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Regolamento urbanistico, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale;
- ✓ concorrere alla definizione degli obiettivi e delle strategie del Regolamento urbanistico;
- ✓ indicare i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;
- ✓ dare atto della consultazioni preliminari con i soggetti competenti in materia ambientale ed evidenziare come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

3.2 Requisiti del Regolamento urbanistico

Nel rispetto e in attuazione del piano strutturale, il regolamento urbanistico (Regolamento urbanistico nel seguito) disegna le scelte di pianificazione operativa del territorio comunale relativamente a due macro-ambiti di intervento, precisati dall'art. 55 della L.R. 1/2005, quali:

1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, che individua e definisce:
 - a) il quadro conoscitivo dettagliato e aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
 - b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
 - c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico e edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;

⁴ Per "patrimonio culturale e paesaggistico" deve intendersi "l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale".

- d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
 - e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - f) la disciplina del territorio rurale (ai sensi del Titolo IV, Capo III della L.R. n. 1/2005);
 - g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, che detta criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e della accessibilità, gli atti di competenza del comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni (di cui all'art. 58 della L.R. n. 1/2005);
 - h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/2000 in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
 - i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.
2. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:
- a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
 - b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
 - c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi (di cui al Titolo V, Capo IV, Sezione I della L.R. n. 1/2005I);
 - d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;
 - e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
 - f) il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
 - g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi (ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327);
 - h) la disciplina della perequazione (di cui all'art. 60 della L.R. n. 1/2005).

A seguito della nuova L.R. n. 6/2012, che ha introdotto il nuovo co. 1 bis, l'art. 55 citato specifica altresì che, in relazione a tali ambiti di disciplina, il Regolamento urbanistico deve:

- dare conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale ed esplicitare la relazione delle sue previsioni con i piani regionali e provinciali di riferimento; e
- motivare le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana.

Sono, dunque, questi, elementi della previgente valutazione integrata ai sensi dell'originario Titolo II della L.R. n.1/2005, che, a fronte dell'abrogazione delle disposizioni relative operata dalla L.R. n.6/2012, vengono recuperate come contenuto del Regolamento urbanistico, in quanto peculiari di questo tipo di valutazione e che non sono, invece, presenti nella VAS.

3.3 Obiettivi e strategia del primo Regolamento urbanistico di Vinci

La Regione Toscana ha compiuto una scelta precisa in materia urbanistica adottando una disciplina della relativa pianificazione di ordine comunale articolata in due parti: una strutturale e una operativa.

Per ciascuna delle due parti attraverso le quali si dispiegano le funzioni primarie ed essenziali del governo del territorio assegnate ai Comuni (L.R. n. 1/2005, art. 7, co. 4), il Piano strutturale e il Regolamento urbanistico, è stato definito un carattere specifico, diverse procedure di formazione e approvazione, diversi orizzonti temporali.

Per quel che riguarda il Regolamento urbanistico, i connotati suoi propri rimandano alla specificazione del Piano strutturale e sono correlati all'individuazione delle modificazioni del territorio, alla disciplina puntuale delle sue zone, ai progetti particolareggiati (da eseguirsi in un determinato periodo, legato a uno o più mandati amministrativi).

In specie, il Regolamento urbanistico è il luogo delle prescrizioni ordinarie attinenti le differenti parti di territorio che, per il carattere e il ruolo che rivestono nella strategia del Piano strutturale, debbono essere conservate, adeguate, possono essere completate o trasformate. Altri connotati specifici sono: la determinazione del regime dei suoli, l'individuazione di regole costruttive capaci di migliorare le qualità della città e del territorio, la possibilità di subire variazioni ad opera del Consiglio Comunale.

Scendendo nel dettaglio, l'Atto di indirizzo di cui alla D.G.C. n. 171/2011 esplicita per la proposta del Regolamento Urbanistico del Comune di Vinci i seguenti **obiettivi**:

- fondare la sua legittimità sullo *statuto del territorio*, nel rispetto delle invarianti strutturali e di parti specifiche del territorio, attraverso la salvaguardia dei suoi "beni";
- individuare e disciplinare il *patrimonio storico e culturale*, i luoghi per i quali devono essere garantite tutele particolari;
- predisporre specifiche norme, criteri e modalità di attuazione degli interventi previsti per il *Sistema Ambientale*, il *Sistema della Residenza*, il *Sistema dei Luoghi Centrali*, il *Sistema della Produzione*, il *Sistema della Mobilità*;
- dettagliare le prescrizioni relative a Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in relazione alle *categorie di intervento* cui le diverse parti del territorio comunale dovranno sottostare, in termini di "conservazione", "mantenimento", "adeguamento", "trasformazione";
- individuare e disciplinare le aree da sottoporre a *recupero e riqualificazione urbana*, le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati, le aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria (viabilità, parcheggi, spazi verdi, ecc.);
- identificare "materiali" e "trattamenti" per il *progetto di suolo* e indicare le loro caratteristiche;
- definire le regole, le norme e le prescrizioni necessarie a guidare il recupero, la trasformazione e la manutenzione di tessuti e spazi aperti, sviluppando in particolare le azioni e gli interventi connessi agli obiettivi proposti dagli *schemi direttori*, attraverso piani e progetti destinati ad orientare la riqualificazione e la salvaguardia di alcuni luoghi strategici della città e del territorio;
- calcolare gli *standard urbani e territoriali*, i servizi e le aree commerciali delle diverse UTOE, correlando gli aspetti quantitativi alle strategie di localizzazione/distribuzione delle attrezzature e degli spazi pubblici connesse al Sistema dei Luoghi Centrali e ai progetti degli schemi direttori.

Accogliendo questo approccio e in relazione agli obiettivi strategici assunti, il nuovo RU dovrà costruire un vocabolario e una grammatica sensibili, il necessario e indispensabile alfabeto per *conservare, mantenere o riscrivere* il patrimonio territoriale e la struttura identitaria di Vinci.

3.4 Individuazione dei possibili effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Regolamento urbanistico

Una città, un territorio possono essere definiti come un sistema complesso che "contiene" un insieme di beni importanti, rappresentato da edifici, strutture, luoghi e oggetti dotati di un grande valore culturale: effetto fondamentale della presenza di un patrimonio culturale è la sua capacità di definire un'identità collettiva.

A partire da un forte investimento su questo "capitale culturale" il Piano Strutturale di Vinci (e prima ancora il Piano Regolatore Generale) ha inteso da un lato stabilire le possibili azioni di conservazione di questo patrimonio (obiettivi e indirizzi), dall'altro indagarlo a fondo, farlo conoscere e apprezzare, permettendo ad abitanti, amministratori e fruitori di riflettere sul significato, la forza, la vulnerabilità e le potenzialità di questi luoghi.

Il primo Regolamento urbanistico del Comune di Vinci dovrà, quindi, assumere questo approccio disciplinare e tradurlo in un manuale d'uso che permetta di passare da un *Piano per la Cultura* a un sistema di regole e valori che stabiliscano una rinnovata *Cultura del Piano*.

Il Regolamento urbanistico è, infatti, lo strumento mediante il quale l'Amministrazione Comunale disciplinerà l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, nelle modalità forme e limiti contenute nel Piano Strutturale (approvato in via definitiva con D.C.C. n. 55 del 21/07/10 cit.).

Mentre le disposizioni disciplinari relative alla gestione degli insediamenti esistenti hanno durata a tempo indeterminato, le previsioni della disciplina delle trasformazioni del territorio, congiuntamente ad eventuali vincoli preordinati alla espropriazione, perdono efficacia qualora alla scadenza del quinquennio successivo all'approvazione del regolamento non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi.

Da qui, ne consegue che il primo Regolamento urbanistico di Vinci dovrà contenere quelle previsioni che si ritiene possibile attuare entro il termine di vigenza di cinque anni, non potendo esaurire il PS.

La costruzione del Regolamento muoverà dal tentativo di stabilire il senso e il significato di un nuovo progetto per il territorio che interpreti temi e questioni del "presente", a partire da quell'insieme di componenti sociali, economiche e territoriali che connotano la struttura identitaria del paesaggio e della comunità di Vinci, con riferimento ai contenuti, ai presupposti e agli obiettivi individuati dal Piano Strutturale.

Strategie capaci di salvaguardare il patrimonio culturale esistente e definire una struttura di riferimento coerente, in grado di contenere e rappresentare gli elementi fondativi del Piano stesso: una figura territoriale che il nuovo Piano strutturale ha già delineato, entro la quale il Regolamento dovrà dare forma a sistemi, percorrenze, spazi e nuove attrezzature, provando ad immaginare l'uso, la conservazione o la trasformazione dei differenti luoghi in relazione alla loro identità (storia, qualità, carattere, principi), attraverso analisi e progetti che insieme formino un sistema di azioni finalizzate a "sostenere" una chiara visione d'insieme.

Sarà quindi a partire da queste valutazioni, dalle visioni e dall'insieme dei temi che si sono nel tempo depositati sul territorio, che prenderà avvio la costruzione del primo Regolamento urbanistico: immaginando, in questo modo, di aprire una fase di studio tesa a cogliere e interpretare la domanda, il desiderio e la necessità di proposte innovative, finalizzate a perseguire gli obiettivi di gestione, sviluppo e tutela contenuti nel Piano strutturale e nelle "*Norme per il governo del territorio*" della Regione Toscana.

In relazione dunque al progetto elaborato per il Piano Strutturale, nel confermare l'adesione ai suoi principi, la formulazione del Regolamento urbanistico sarà frutto di un *approccio di continuità* che, nel rispetto di quelle intenzioni, possa proseguire potendo allo stesso tempo sperimentare nuove "forme di piano".

Ciò suggerisce ai progettisti la possibilità di costruire per le Norme tecniche del Regolamento urbanistico una struttura analoga a quella del Piano Strutturale (pur con diverso approfondimento degli articoli, che dovrà rendere evidenti la specificità dei contenuti e la complementarietà dei due strumenti), laddove, le norme costituenti la disciplina delle sue due componenti, pur godendo di una "relativa autonomia", necessiteranno di importanti e molteplici interrelazioni.

Con particolare riguardo allo *Statuto del territorio*, questa dovrà custodire lo spessore del "*progetto ambientale*" che informi il nuovo atto e ne restituisca la dimensione tecnicamente pertinente.

La parte dedicata ai *Sistemi funzionali*, conterrà le norme che aspirano a fare di Vinci una "città accogliente e accessibile", a costruire un "territorio da abitare" (un territorio coeso, dinamico, verde, vivo, fluido/lento): concetti con i quali si è rappresentato il Piano Strutturale e nei quali si rispecchia l'organizzazione della normativa per "sistemi funzionali" (ambientale, dei luoghi centrali, della residenza, della produzione, della mobilità), relativamente ai quali il Piano individua e stabilisce le condizioni qualitative di ogni singola parte del territorio comunale e individua per esse gli obiettivi prestazionali, al fine di mantenere e incrementare la qualità dell'ambiente, favorire la corretta distribuzione delle funzioni per integrare l'organizzazione degli spazi e dei tempi.

I sistemi del Piano strutturale sono, poi, articolati in sottosistemi e questi, a loro volta, in ambiti i quali individuano spazi, luoghi, edifici e più in generale parti del territorio distinte tra loro, non necessariamente contigue e mai sovrapposte.

A tal proposito si rammenta che il Piano individua per ciascun sottosistema o per singolo ambito gli usi caratterizzanti e quelli eventualmente incompatibili in riferimento agli usi principali ed alle loro articolazioni, rimandando al Regolamento urbanistico, disponendo di cartografie di base e di rilievi più dettagliati e precisi, la possibilità di modificare l'individuazione dei sottosistemi, purché non siano apportate variazioni significative alla definizione del perimetro dei Sistemi funzionali.

Per i luoghi ove sono previste, invece, *modificazioni e trasformazioni mirate*, il progetto di Regolamento urbanistico procederà alla predisposizione di specifiche "schede" (ad esempi, per alcuni edifici o complessi del territorio extra-urbano), schemi direttori e progetti norma.

È questo l'ambito di elezione del quadro previsionale strategico quinquennale del Regolamento urbanistico, a cui lo strumento in formazione è chiamato a dare operatività: le azioni e gli interventi di natura strategica finalizzati a definire ipotesi e obiettivi progettuali legati da unitarietà tematica, individuati dagli "Schemi Direttori" della parte quarta delle Norme del Piano, quali:

- Schema Direttore 1: il fiume, la città e gli affacci
- Schema Direttore 2: i luoghi di connessione tra i tessuti urbani di Sovigliana e Spicchio
- Schema Direttore 3: il parco agricolo di Spicchio-Sovigliana
- Schema Direttore 4: la connessione territoriale di Streda
- Schema Direttore 5: la connessione territoriale di S. Ansano
- Schema Direttore 6: le centralità urbane e le diramazioni territoriali di Vinci capoluogo
- Schema Direttore 7: le centralità urbane di Vitolini dal castello alle recenti espansioni
- Schema Direttore 8: le percorrenze dei paesaggi Vinciani
- Schema Direttore 9: il nuovo accesso di Vinci capoluogo
- Schema Direttore 10: dentro e fuori il muro del Barco Mediceo

Per ciascuno di essi, azioni e interventi strategici sono organizzati e posti in relazione, ne viene stabilita la priorità e la fattibilità e individuate le scelte fondamentali e i luoghi per i quali il Regolamento Urbanistico, appunto, dovrà predisporre specifiche norme o individuare elementi, prescrizioni e parametri necessari alla redazione dei successivi Piani Attuativi

L'attenzione alle condizioni ambientali che ha trovato nel Piano strutturale di Vinci e nelle sue norme una specifica traduzione tecnica, dovrà trovare conferma, in generale, nella formulazione delle norme del Regolamento urbanistico, agendo in profondità sulla struttura e sulla definizione di categorie e tipi di intervento, con riferimento agli edifici e agli spazi aperti, nella combinazione di "materiali" e "trattamenti".⁵

⁵ Per "materiale" deve intendersi tutto ciò che può essere combinato e composto: i "materiali territoriali" e i "materiali urbani" (vegetali e artificiali), che verranno utilizzati per definire gli spazi aperti d'uso pubblico (esistenti e di nuovo impianto), del territorio e della città. La sistemazione di questi spazi potrà avvenire attraverso diversi tipi di "trattamento" del suolo/terreno.

Nello studio del territorio di Vinci è infatti emersa chiaramente l'esigenza di ricorrere a strategie differenti: per le parti e i luoghi cui viene affidato il compito *trasformare* la struttura urbana e territoriale, rispetto a quelle da *conservare, mantenere, adeguare*.

Queste differenti strategie si dovranno ritrovare nelle norme del Regolamento urbanistico attraverso una "separazione" tra quelle relative ai luoghi sottoposti a progetto e quelle relative alle parti soggette a regole.

Il nuovo Regolamento urbanistico dovrà quindi prevedere categorie e luoghi di intervento ("cosa" si può fare e "dove" lo si può fare), per ognuno dei quali indicare precise modalità di "azione", potendo individuare almeno due livelli prescrittivi, rispettivamente applicati a:

- a) *le parti consolidate del territorio* (spazi aperti, edifici), dove occorre confermare o ridefinire (formalmente e funzionalmente) un proprio ruolo.
- b) *i luoghi destinati alle maggiori e più importanti trasformazioni urbane e territoriali*, alle quali il piano affida alcune risposte indispensabili, che vanno dunque progettate e gestite con particolari attenzioni, criteri e prescrizioni in sede di Regolamento urbanistico .

Al primo livello prescrittivo, corrisponderà la disciplina del territorio per sistemi (sottosistemi e, se del caso, ambiti), porzioni di territorio comunale dotate di una comune identità, nelle quali sono ospitate prevalentemente determinate funzioni e per i quali andranno previste prescrizioni specifiche.

Al secondo livello prescrittivo dovrà invece corrispondere la disciplina per i luoghi che assumono un *ruolo strategico*, quelli che saranno interessati da progetti norma, ognuno dei quali individuerà un'area sottoposta a *previsioni particolareggiate* (un insieme di criteri e prescrizioni, corredato da rappresentazioni grafiche, che sintetizza scopi e caratteri dei singoli interventi di modificazione e trasformazione previsti).

È a questo livello, in specie, che occorrerà valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del Regolamento urbanistico, integrando - o prevedendo - in conseguenza, le corrispondenti modalità di "azione", comprese eventuali prescrizioni alla redazione dei successivi Piani attuativi.

3.5 Definizione dei criteri per l'impostazione del rapporto ambientale

A mente dell'Allegato 2 alla L.R. n. 10/2010, le informazioni da fornire con il rapporto ambientale che accompagnerà la proposta di Regolamento urbanistico nel procedimento di formazione, adozione e approvazione, sono le seguenti:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Regolamento urbanistico e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Regolamento urbanistico;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Regolamento urbanistico, ivi compresi, in particolare, quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228);
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Regolamento urbanistico, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. In specie, devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Regolamento urbanistico;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste (inerenti, ad esempio, carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli);
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Regolamento urbanistico proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto sui risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Tenendo conto di quanto emerso nelle analisi precedenti, la formulazione dei contenuti del rapporto ambientale di VAS del primo Regolamento urbanistico di Vinci dovrà muovere dalla focalizzazione delle *condizioni di criticità* che si possono verificare in fase di attuazione delle previsioni del Regolamento, insite nel rapporto tra: scelte e modalità localizzative, qualità degli interventi e stato delle risorse ambientali.

Operativamente, tale verifica dovrà essere effettuata avendo a conoscenza:

- 1) lo stato della qualità delle risorse ambientali (suoli, acque, aria, condizioni climatiche, inquinamenti, livelli di utilizzo, ecc) negli ambiti urbani e nei territori aperti nei quali si intende intervenire;
- 2) le dinamiche che intervengono sullo stato e la qualità delle risorse a trasformazioni avvenute degli assetti insediativi o nelle modificazioni dell'uso del territorio;
- 3) la sommatoria tra le situazioni di fragilità già presenti nel territorio (urbanizzato e libero) con quelle che si possono verificare a seguito dei nuovi interventi previsti;
- 4) le azioni necessarie per ridurre le criticità presenti e quelli che si possono verificare.

Scendendo nel dettaglio, sul territorio di Vinci si possono indicare una serie di criticità, a suo tempo affrontate nel Piano strutturale in maniera generale, che dovrebbero trovare soluzione di dettaglio nel Regolamento urbanistico:

1) *il rapporto tra aree edificate, attività che si svolgono nel territorio con le acque sotterranee e superficiali, relativamente a:*

- per le aree urbane ubicate nella pianura e nei fondovalle, ristagno delle acque, dovuto a situazioni morfologiche particolari in contropendenza, qualità dei terreni, falde molto superficiali, discontinuità nella rete drenante
- per il territorio aperto, in particolare nelle aree di pendio, fenomeni di ruscellamento diffuso che causa fenomeni di smottamento e trascinarsi di terreni a valle causati alla mancanza di manutenzione della rete scolante, dall'abbandono dei sistemi terrazzati nelle aree a pendio elevato, dall'errato sistema di lavorazione dei campi agricoli;

- fenomeni di consumo elevato di acqua, per usi residenziali, per attività agricole e produttive, e di contro l'assenza di sistemi di recupero (singoli o collettivi) delle acque piovane o reflue da destinare ad usi di servizio (lavaggio strade, innaffiamenti spazi verdi raffreddamenti impianti);

2) *impermeabilizzazione dei suoli*, caratterizzazione che interessa le aree produttive e di servizio (piazzali, aree di sosta e di stoccaggio), le aree urbane con tipologie edilizie di tipo intensivo, piazze e larghi, parcheggi pubblici e privati, aree di pertinenza dei servizi pubblici e commerciali: tale caratterizzazione impedisce la percolazione delle acque e conseguentemente la ricarica della falda freatica, crea situazioni di potenziali allagamenti in caso di piogge improvvise, concentra gli elementi inquinanti derivati dalla movimentazione veicolare. Il Regolamento urbanistico dovrebbe fornire per queste aree dei parametri qualitativi e quantitativi per il corretto dimensionamento del rapporto tra aree impermeabili e aree permeabili, incentivare la riduzione delle aree pavimentate e l'utilizzo di pavimentazioni permeabili nelle situazioni che non presentano potenziali conflitti, indicare modalità per la raccolta ed il filtraggio e lo smaltimento delle acque inquinate;

3) *situazioni di elevate densificazioni urbane*, lo spazio urbano di Vinci è caratterizzato dalla presenza, in alcune aree, da alti livelli di densità edilizia e insediativa (vedi alcune parti di Spicchio e Sovigliana) che definiscono concentrazioni di funzioni e di flussi veicolari. In alcune ore del giorno l'andamento dell'inquinamento dell'aria e delle soglie del rumore possono raggiungere livelli non sostenibili. Il Regolamento urbanistico, oltre a individuare azioni finalizzate a compensare gli impatti esistenti (barriere fono assorbenti, asfalti speciali, bande verdi, etc.), dovrà assumere l'obiettivo di potenziare altre forme di collegamento tra le parti urbane con il resto del territorio e favorire il trasporto pubblico (come, ad esempio: la creazione di piste ciclo-pedonali, percorsi protetti, risalite meccanizzate, corsie preferenziali per navette di collegamento, etc.);

4) *discontinuità ambientali*, identificabili nell'ansa dell'Arno nel territorio di Vinci, in gran parte occupata dalla struttura insediativa principale di Spicchio e Sovigliana⁶. Questa situazione, che si è evoluta nel tempo, di fatto ha alterato fino a distruggere alcune componenti basilari per la continuità delle prestazioni ecologiche (come: interruzione della circolazione delle acque superficiali e sotterranee; corridoi ecologici - vegetazionali e faunistici -; alterazione delle condizioni climatiche; etc). Il Regolamento urbanistico, assumendo l'obiettivo della "*continuità ecologica*" dovrebbe indicare delle azioni finalizzate al potenziamento o riproposizione delle componenti ambientali biotiche e abiotiche, da effettuare lungo le principali connessioni ambientali -individuate nel Piano strutturale- tra le parti collinari del territorio Vinciano e la valle dell'Arno;

5) *qualità ambientale, rischio ambientale e uso delle risorse nelle aree della produzione e dello stoccaggio*, in relazione alle aree produttive caratterizzate da problematiche e tematiche ambientali diversificate presenti nel territorio di Vinci:

- aree e attività in dismissione,
- aree e attività che necessitano di nuovi spazi produttivi,
- attività che necessitano di ingenti risorse idriche,
- attività che necessitano di aree estese per la movimentazione e lo stoccaggio e della produzione,
- attività ed aree contigue ad aree urbane che definiscono situazioni di conflitto.

Ciò che accomuna quasi tutte le aree della produzione sono elementi quali:

- la loro ubicazione lungo corsi d'acqua, che, nel tempo, sono stati regimentati, tombati per parti, utilizzati come collettori per lo scarico dei reflui industriali e per approvvigionamento idrico,
- la scarsa qualità ambientale che caratterizza gli spazi di pertinenza,

⁶ Preme annotare che l'ansa è, per definizione, un ambito di attenzione e di fragilità ambientale, rappresentando l'area in cui il fiume ha la possibilità di "divagare" in modo naturale.

- la mancanza di sistemi e opere di compensazione o di riduzione dei rischi e degli impatti ambientali,
- la carenza di sistemi di recupero e riuso delle risorse idriche,
- la carenza di cicli integrati di produzione/risparmio energetico;

6) *alterazioni del paesaggio collinare e pedecollinare*, con riferimento alla possibile localizzazione di impianti produzione di energia, tele-trasmissioni, realizzazione di reti infrastrutturali, di aree di servizio e per attività sportive ricreative. Il paesaggio vinciano è il derivato di una compenetrazione sapiente e misurata tra le connotazioni fisiche del territorio, il deposito antropico e i caratteri della naturalità ambientale: un equilibrio di forme di paesaggio assunte come Statuto del territorio, strumento fondamentale per la “selezione” di interventi paesaggisticamente coerenti. Il Regolamento urbanistico si dovrà porre l’obiettivo di recepire e definire per il contesto vinciano, operazioni ed interventi ammissibili e, se necessario, fornire indicazioni, linee criteri per la selezione e la realizzazione degli interventi ritenuti compatibili che riguardino elementi isolati, aree, tracciati, reti infrastrutturali e di servizio superficiali e sotterranee.

4 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

In considerazione della natura e degli obiettivi del regolamento urbanistico, nonché delle implicazioni derivanti dall’attuazione dello stesso, dando seguito a quanto disposto mediante la D.G.R. n. 94 del 20/12/2010, ai sensi e per gli effetti di cui alla VAS di tale atto, il Comune di Vinci procede alla individuazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, Settore Sperimentazione e apporti collaborativi per gli strumenti della pianificazione territoriale, delle Province e dei Comuni
- Provincia di Firenze - Direzione Urbanistica e pianificazione territoriale
- Circondario Empolese Valdelsa - Direzione Viabilità, Trasporti, Edilizia, Pianificazione Territoriale, Difesa del Suolo e delle Risorse idriche
- Autorità di Bacino del fiume Arno
- Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato
- Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana
- ATO Acque 2
- ATO Rifiuti Toscana Centro
- Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
- ASL 11 Empoli
- A.R.P.A.T.
- Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Firenze Prato Pistoia Arezzo, Coordinamento regionale prevenzione sismica